

# Messaggio

numero	data	Dipartimento
<b>4609</b>	23 dicembre 1996	ISTRUZIONE E CULTURA

Concerne

## **Rapporto del Consiglio di Stato sull'iniziativa parlamentare 2 ottobre 1995 presentata nella forma elaborata dall'on. Abbondio Adobati concernente la sperimentazione dell'insegnamento bilingue nelle scuole medie superiori e nella Scuola tecnica superiore**

Onorevole signor Presidente,  
onorevoli signore e signori Consiglieri,

a norma della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, art. 50 cpv. 2, presentiamo le seguenti osservazioni all'iniziativa parlamentare concernente la sperimentazione dell'insegnamento bilingue nelle scuole medie superiori e nella Scuola tecnica superiore, presentata dall'on. Adobati il 2.10.1995.

L'iniziativa presentata propone in particolare la modifica dell'art. 18 della Legge sulle Scuole medie superiori e sulla Scuola tecnica superiore del 26 maggio 1982.

L'attuale articolo 18 della citata legge concerne l'aggiornamento dei programmi e le innovazioni scolastiche. Secondo l'iniziativa parlamentare dell'on. Adobati l'articolo 18 dovrebbe essere completato con il seguente cpv 3:

*"Possono essere autorizzate sperimentazioni di insegnamento bilingue, limitate al massimo a due materie."*

L'insegnamento bilingue è oggi una realtà in molti paesi europei ed extraeuropei (Lussemburgo, Germania, Francia, Gran Bretagna, Italia, Austria, Ungheria, Romania, Bulgaria, Finlandia, Danimarca, Malta, Canada, Stati Uniti, Australia, ecc.). Numerose anche le esperienze in Svizzera come risulta da un recente inventario (cfr. "Esperienze e progetti bilingui nelle scuole svizzere" di Claudine Brohy, a cura dell'Associazione per la promozione dell'insegnamento plurilingue in Svizzera e diffuso in tutti i cantoni dall'Ufficio federale dell'educazione e della scienza). Lunga è pure l'esperienza d'insegnamento bilingue delle scuole svizzere all'estero (ad esempio, tedesco-italiano nella Scuola svizzera di Roma).

L'insegnamento bilingue è praticato, da un lato, per proteggere e promuovere le lingue minoritarie: Val d'Aosta (francese), Alsazia (tedesco), Alto Adige (ladino), Canton Grigioni (retoromancio), Danimarca (tedesco), ecc., e, dall'altro - soprattutto nei grandi paesi europei - per promuovere il plurilinguismo fra gli appartenenti alle lingue maggioritarie (i germanofoni in Germania che cos' imparano il francese o l'inglese, i francofoni in Francia per il tedesco o l'inglese, ecc.). Del resto, anche nel Canton Uri, i programmi ufficiali per l'insegnamento dell'italiano prevedono, nel IX anno di scolarità, la possibilità di un insegnamento bilingue (italiano-tedesco).

L'insegnamento bilingue non solo è una delle forme più efficaci dell'insegnamento delle lingue, ma è anche il settore d'insegnamento per il quale esistono numerosi studi e verifiche scientifiche. Gli studi e le verifiche e l'esperienza accumulate in numerose scuole che praticano l'insegnamento bilingue da decenni dimostrano che

- l'acquisizione e lo sviluppo della lingua materna degli allievi (l'italiano quindi per l'81,7% degli allievi che frequentano scuole in Ticino) non sono penalizzati da un insegnamento bilingue come non ne soffre lo sviluppo intellettuale degli allievi (le scuole europee, ad esempio, praticano l'insegnamento bilingue e attribuiscono però molta importanza anche all'insegnamento e all'apprendimento della lingua materna degli allievi promuovendo e sostenendo così la loro specifica identità nazionale, culturale e linguistica);
- l'insegnamento bilingue è adatto a ogni tipo di allievi (non deve quindi essere riservato solo agli allievi scolasticamente più dotati o linguisticamente più bravi);
- la competenza nella "lingua due" (L2) raggiunta attraverso un insegnamento bilingue è generalmente superiore a quella raggiungibile e raggiunta con un insegnamento tradizionale delle lingue;
- gli allievi, nell'insegnamento bilingue, ottengono i migliori risultati se questo insegnamento è completato con la promozione di frequenti contatti con la L2, con scambi linguistici, con l'utilizzazione della L2 anche in contesti extrascolastici;
- gli allievi nelle materie insegnate in L2, denotano inizialmente un certo ritardo rispetto agli allievi che seguono l'insegnamento di queste materie in L1. Questo ritardo, però, in 3-4 anni è completamente recuperato senza alcun insegnamento supplementare;
- l'importanza dell'età d'inizio e della durata dell'insegnamento bilingue sono relative (per contro l'intensità dei contatti con la L2 è risultata molto più importante della pura e semplice durata dell'insegnamento);
- i docenti che impartiscono l'insegnamento bilingue devono disporre non solo di una competenza nella materia insegnata, ma anche di una buona padronanza nella L2. Non devono necessariamente essere bilingui (nella scuola ticinese, numerosi sono gli insegnanti di materie non linguistiche con buone conoscenze di un'altra lingua; inoltre, si potrebbe far capo anche a scambi d'insegnanti con altre regioni linguistiche).

Prescindendo dalla natura dell'insegnamento, la competenza nelle lingue degli allievi delle nostre scuole va costantemente migliorata. E' impensabile, già per le sue ripercussioni finanziarie, che questo miglioramento possa essere raggiunto con un semplice aumento del numero di ore settimanali dedicato all'insegnamento delle lingue.

In questo contesto vanno segnalate le iniziative in atto nei diversi ordini e gradi di scuola che qui si riassumono:

- potenziamento del francese nelle scuole elementari con un'aumentata dotazione oraria e una più vincolante definizione degli obiettivi da conseguire al termine della V classe;
- potenziamento del tedesco nella scuola media, raggruppamento delle ore d'inglese e leggera diminuzione della dotazione oraria del francese;
- possibilità degli allievi liceali di scegliere due lingue fra francese, tedesco ed inglese; per coloro che non scegliessero il francese o il tedesco sarà offerta loro la possibilità di seguire facoltativamente un corso di due anni;
- potenziamento del tedesco e dell'inglese a dipendenza del settore professionale interessato ed estensione dell'insegnamento delle lingue anche al settore degli apprendistati artigianali.

Ma accanto alle modifiche orarie occorrerà provvedere anche al costante rinnovamento di metodi e programmi, a facilitare gli scambi con altre regioni della Svizzera, a sostenere coloro che durante le vacanze estive svolgono soggiorni linguistici, a potenziare l'offerta di corsi per adulti, ad intensificare la formazione di docenti e, là dove sono date le condizioni, a favorire esperienze d'insegnamento bilingue.

Sul principio della validità dell'insegnamento bilingue esiste oggi - e non solo fra gli specialisti in materia - un largo consenso (cfr. anche la Dichiarazione della CDPE citata dall'on. Adobati). Il Dipartimento dell'istruzione e della cultura, da tempo si occupa di questo argomento e, nelle sue misure di potenziamento dell'insegnamento delle lingue prevede anche l'autorizzazione di esperienze d'insegnamento bilingue.

Anche all'Università della Svizzera italiana, pur essendo l'italiano la lingua ufficiale, sono previsti corsi in altre lingue (inglese, tedesco, francese).

Inoltre, il nuovo Regolamento concernente il riconoscimento degli attestati liceali di maturità (RRM) del 16 gennaio/15 febbraio 1995, all'articolo 18, prevede la possibilità di conseguire la maturità bilingue (art. 18 RRM: "La menzione bilingue, attribuita da un Cantone secondo un proprio disciplinamento, può essere riconosciuta"). Anche nell'ambito della maturità professionale esistono progetti per una maturità professionale con menzione bilingue.

Può porsi in rapporto all'iniziativa dell'on. Adobati la domanda a sapere se per promuovere esperienze d'insegnamento bilingue nelle scuole sia necessario il cambiamento di una legge scolastica cantonale che, per di più, è una legge speciale e interessa solo il settore delle scuole medie superiori.

La scuola ticinese ha già compiuto e sta compiendo grossi sforzi per migliorare la qualità dell'insegnamento delle lingue nelle sue scuole e può legittimamente confrontarsi con le situazioni esistenti in altri cantoni svizzeri. Il Ticino come cantone "ponte" fra Nord e Sud ha però anche proprie esigenze particolari quanto al plurilinguismo richiesto ai suoi giovani.

Infatti, al Cantone spetta il compito, accanto alla promozione delle lingue moderne, di valorizzare la lingua e la cultura italiana sia all'interno del Cantone che nella Confederazione.

Su questo aspetto più volte il Consiglio di Stato ha avuto modo di pronunciarsi e, a titolo esemplificativo, si rinvia alla presa di posizione dell'Esecutivo espressa a favore dell'obbligatorietà della lingua italiana per i giovani che conseguono una maturità federale.

Analoga preoccupazione è stata alla base del rapporto 13 novembre 1992 della Commissione scolastica del Gran Consiglio elaborato in risposta all'iniziativa generica dell'on. Adobati con la quale si chiedeva di sperimentare in Ticino l'insegnamento bilingue. Le considerazioni commissionali sono state fatte proprie dal Gran Consiglio in data 30 novembre 1992.

A mente del Consiglio di Stato la richiesta dell'on. Adobati di procedere alla modifica della legge della scuola media superiore nei termini indicati appare parziale e non indispensabile.

Parziale in quanto esperienze d'insegnamento bilingue che riguardano alcune materie non possono né devono essere circoscritte al solo settore delle scuole medie superiori.

Le esperienze in atto riguardano infatti anche altri ordini di scuola per cui porre una limitazione come quella auspicata appare assai discutibile.

D'altro canto si è consapevole che miglioramenti nell'insegnamento delle lingue non si ottengono solo mediante la modificazione di testi di legge: in altri termini quest'ultimi sono elementi forse necessari ma non sufficienti a garantire la realizzazione degli obiettivi auspicati dall'iniziativa.

Conseguentemente il Consiglio di Stato, nella misura in cui il Parlamento aderisse all'ipotesi di promuovere esperienze di questa natura - secondo modalità e premesse da appurare volta per volta - ritiene di conseguire questo obiettivo con l'applicazione dell'attuale art. 13 della Legge della scuola che disciplina le innovazioni e le sperimentazioni scolastiche.

Si è consapevole che l'insegnamento bilingue è una delle forme d'insegnamento che possono essere intraprese per migliorare la comunicazione e l'apprendimento delle lingue moderne, ma si ritiene pure che questa modalità non deve andare a scapito dell'insegnamento della lingua e della cultura italiana.

L'insegnamento bilingue non va quindi considerato una panacea e sono ampi i suoi spazi di miglioramento soprattutto nel campo metodologico. E' possibile che siano anche necessari cambiamenti di leggi e di regolamenti, ma comunque non sono sufficienti. Più importante invece è che si facciano esperienze concrete, senza pensare ad una generalizzazione, che adattate alla situazione della scuola ticinese possono andare a beneficio della popolazione scolastica del nostro Cantone.

Vogliate gradire, onorevole signor Presidente, onorevoli signore e signori Consiglieri, l'espressione della nostra stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, P. Martinelli  
p.o. Il Cancelliere, G. Gianella